

## Un quesito su divieto di navigazione a motore in area marina protetta

**Domanda:** A quale sanzione soggiace chi naviga a motore all'interno di una zona A di un'area marina protetta?

**Risposta a cura dell'Avv. Valentina Stefutti.:** In termini generali, la navigazione a motore nelle aree marine protette segnalate è prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991 n. 394. Deve però notarsi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 2003 n. 172, che ha introdotto, con l'art. 9, il comma 9 bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ai sensi del quale i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'Association International de Signalisation Maritime -International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). Tale ipotesi di reato, contrariamente a quanto accade per le aree terrestri, non è configurabile ove tale segnalazione manchi.

L'art. 30 della legge quadro in materia di aree protette n. 394 del 1991 prevede oltre che ipotesi di reati contravvenzionali, anche una serie illeciti amministrativi. In particolare, per quanto concerne le aree marine, il comma 1 bis introdotto con la L. 8 luglio 2003, n. 172, articolo 4, comma 2 dispone che qualora l'area marina protetta non sia dotata degli opportuni mezzi di segnalazione e il conduttore o il comandante dell'unità da diporto non sia altrimenti a conoscenza dei vincoli relativi all'area, e solo a questa condizione, per la violazione dell'articolo 19, comma 3 della legge citata (divieto di navigazione a motore), in luogo della sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00.

Vi è poi da dire che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in tema di aree protette, il reato di cui all'art.30 in relazione all'art.19 comma 3 lett. e) della legge quadro conseguente alla effettuazione di navigazione in specchio d'acqua ricadente in una AMP si configura anche a seguito di ancoraggio che costituisce sempre una fase della navigazione. (cfr, sul punto ex multis Cass. Pen. III 23972/09).

Deve invece confermarsi integralmente la non necessità di tabellazione per quanto riguarda l'attività della pesca.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Si legge infatti nella sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale del 21 aprile 2010 n. 27683 come «Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3, 6.8.2007, n. 32021, Marciano e altri), inoltre, in tema di tutela delle aree protette, dette aree sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento di tale pubblicazione sorge la presunzione di conoscenza dell'estensione dell'area protetta da parte di tutti i consociati e costituisce onere di chi si introduce nella zona di prendere cognizione degli esatti confini dell'area, onde evitare comportamenti di rilevanza penale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen. (come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988), l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare e tenuto conto della mancata ottemperanza del dovere di informazione e di conoscenza incombente ad ogni soggetto che intraprende una attività normativamente regolata in vista della osservanza dei precetti penali... Non è rilevante, nella specie, la previsione della L. n. 394 del 1991, art. 2, comma 9 bis (introdotto dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 4, comma 1 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), secondo la quale "i limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Manna ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Marittime - International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (Aism - Iala)". La vicenda in esame, invero, non riguarda la nautica da diporto, sicché l'anzidetta normativa non può svolgere alcuna influenza sulla configurabilità della contravvenzione contestata».

Pubblicato il 19 settembre 2012

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*